

POLITECNICO DI TORINO



REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI BORSE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

EMANATO CON D.R. N. 154 DEL 5 luglio 2012
IN VIGORE DAL 16 luglio 2012

INDICE

| | |
|--|---|
| Art. 1 – Oggetto | 3 |
| Art. 2 – Requisiti per l'accesso alle borse per attività di ricerca | 3 |
| Art. 3 – Finanziamento delle borse per attività di ricerca | 3 |
| Art. 4 – Durata delle borse per attività di ricerca | 3 |
| Art. 5 – Importo delle borse per attività di ricerca..... | 4 |
| Art. 6 – Diritti e doveri dei borsisti | 4 |
| Art. 7 – Attivazione delle borse per attività di ricerca | 4 |
| Art. 8 – Commissione Giudicatrice per l'attribuzione delle borse per attività di ricerca | 5 |
| Art. 9 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti | 5 |
| Art. 10 – Disposizioni in materia assicurativa, fiscale e previdenziale relative alle borse per attività di ricerca..... | 5 |
| Art. 11 – Borsiste in maternità..... | 5 |

CAPO I

Norme generali

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di borse per attività di ricerca di cui all'art. 4 c. 3 della legge n. 210 del 3.7.1998 (di seguito indicate come "borse") da parte delle strutture di Ateneo sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università, mediante apposite selezioni pubbliche.

2. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento delle borse sono indicati specificamente nel bando di concorso in conformità alle disposizioni contenute nel capo II del presente regolamento.

Art. 2 – Requisiti per l'accesso alle borse per attività di ricerca

1. Alla luce di quanto previsto dall'art. 18 comma 5, punto c) della legge n. 240 del 30.12.2010 e in conformità al D.L. n. 5 del 9 febbraio 2012, *Disposizioni urgenti per la semplificazione e lo sviluppo*, convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012 le borse di ricerca sono riservate a:

- a) soggetti in possesso del titolo di laurea di I livello o di laurea di II livello o di dottorato di ricerca;
- b) studenti iscritti a corsi della laurea magistrale del Politecnico di Torino nell'ambito di specifiche attività formative;
- c) studenti iscritti a corsi di dottorato del Politecnico di Torino.

2. Possono concorrere all'assegnazione di una borsa i candidati che, al momento della scadenza del bando, oltre ai requisiti indicati al comma 1, risultino avere:

- un'età inferiore a 30 anni per i soggetti in possesso del titolo di laurea di I e II livello, per gli studenti iscritti ad un corso di laurea magistrale e per gli studenti iscritti al I o al II anno di un corso di dottorato;
- un'età inferiore ai 35 anni per i soggetti in possesso del dottorato di ricerca, per gli studenti iscritti al terzo o al quarto anno di dottorato e gli studenti le cui borse sono attivate nell'ambito di un progetto finanziato dalla Comunità Europea.

3. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo sono indispensabili per lo svolgimento di attività di ricerca. Qualora i requisiti venissero a mancare durante il periodo di percepimento della borsa, la stessa sarà automaticamente interrotta.

Art. 3 – Finanziamento delle borse per attività di ricerca

1. Le borse per attività di ricerca sono finanziate con i fondi delle strutture dell'ateneo provenienti da specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'università (fondi Ministeriali, contratti e convenzioni, contributi, donazioni di terzi, ecc.).

Art. 4 – Durata delle borse per attività di ricerca

1. La durata dell'attività per la quale è attribuita la borsa, che non può essere inferiore ad 1 mese e superiore di norma ai 12 mesi, è indicata nel bando di concorso.
2. Le borse possono essere rinnovate per un periodo uguale o inferiore a quello indicato nel bando di concorso, ove si verificano ulteriori esigenze collegate alla ricerca e continuino a sussistere i requisiti di cui al precedente art. 2. La richiesta di rinnovo dovrà essere debitamente motivata. Anche per i rinnovi la durata non può essere inferiore ad un mese.
3. La durata della borsa si interrompe automaticamente qualora l'assegnatario perda i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 1.

Art. 5 – Importo delle borse per attività di ricerca

1. L'importo della borsa è indicato nel bando di concorso e di norma deve essere compreso tra € 1.000,00 e € 2.200,00 mensili, salvo i casi in cui venga richiesto un impegno limitato.
2. Le borse vengono corrisposte in rate mensili posticipate.

Art. 6 – Diritti e doveri dei borsisti

1. L'attività di ricerca deve essere svolta presso la struttura interessata, nonché all'esterno ove autorizzata.
2. L'assegnatario della borsa deve svolgere la ricerca sul tema indicato nel bando di selezione collaborando con il gruppo di ricerca della struttura sotto la direzione del responsabile scientifico.
3. La borsa può essere revocata qualora il responsabile scientifico incaricato di seguire il borsista ne richieda per iscritto la revoca per giustificati motivi.
4. In caso di rinuncia o impossibilità a proseguire l'attività di ricerca, l'assegnatario perde il diritto alla borsa a far data dalla rinuncia o dalla accertata impossibilità.
5. In caso di breve interruzione per giustificato motivo, il termine per il completamento dell'attività per la quale è attribuita la borsa può essere prorogato di un eguale periodo di tempo su richiesta del Responsabile scientifico, purché continuino a sussistere i requisiti di cui al precedente art. 2 comma 1.
6. Le borse non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale universitario.
7. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio, con esclusione di quelle di dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca, né con retribuzioni legate a rapporto di lavoro subordinato.

CAPO II

Selezioni/Procedure per le selezioni

Art. 7 – Attivazione delle borse per attività di ricerca

1. Le borse vengono assegnate a seguito di emanazione di un apposito bando di concorso.

2. Il Bando di concorso deve indicare:

- tema/finalità della ricerca
- requisiti richiesti
- competenze e titoli richiesti per l'assegnazione
- durata della borsa
- ammontare della borsa
- struttura presso la quale verrà svolta la ricerca
- fondi su cui andrà a gravare la borsa
- responsabile scientifico che seguirà l'attività del borsista.

Art. 8 – Commissione Giudicatrice per l'attribuzione delle borse per attività di ricerca

1. Una Commissione giudicatrice, composta da tre membri individuati dalla struttura interessata tra docenti, ricercatori ed esperti del Politecnico di Torino, valuta il curriculum ed i titoli dei candidati e procede con il colloquio ove previsto. Possono inoltre far parte della Commissione, in qualità di esperti esterni, anche rappresentanti di Enti finanziatori.

Art. 9 – Titolarità dei diritti di proprietà industriale e intellettuale delle attività svolte dai borsisti

1. Ove non diversamente previsto da accordi con terze parti, tutti gli eventuali diritti di proprietà industriale e intellettuale derivanti dalle attività alle quali i borsisti possano a vario titolo partecipare, saranno di titolarità esclusiva del Politecnico di Torino.

2. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa sul diritto d'autore e fatto salvo il diritto morale dei borsisti che hanno conseguito l'invenzione di essere riconosciuti inventori, il Politecnico è inoltre titolare esclusivo dei diritti di natura patrimoniale derivanti dalle invenzioni conseguite; in caso di sfruttamento patrimoniale dell'invenzione, è riconosciuto ai borsisti, in relazione all'apporto dato al conseguimento della stessa, un corrispettivo erogato una tantum, da definirsi sulla base dell'apporto dagli stessi fornito alla realizzazione del risultato inventivo.

Art. 10 – Disposizioni in materia assicurativa, fiscale e previdenziale relative alle borse per attività di ricerca

1. Il Politecnico è provvisto di copertura assicurativa per responsabilità civile.

2. Il Politecnico di Torino provvede alle coperture assicurative per infortuni a favore dei propri studenti e quindi dei titolari della borsa nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

3. Le borse non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

4. Le borse di cui al presente regolamento godono delle disposizioni in materia di agevolazioni fiscali di cui all'art. 4 della legge 13.8.1984, n. 476.

Art. 11 – Borsiste in maternità

1. Al fine di evitare qualunque situazione di rischio alla salute della gestante e del nascituro, le borsiste in gravidanza devono comunicare il proprio stato all'Area gestione Didattica - Tasse e Diritto allo Studio, al Servizio di Prevenzione e Protezione e al Direttore della struttura presso cui operano. In collaborazione con il medico competente verranno indicate le eventuali azioni per evitare qualunque rischio indebito.
2. La frequenza alle attività è interrotta obbligatoriamente a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, ovvero dal mese precedente la data presunta del parto e per i successivi quattro mesi se autorizzata dal medico specialista del SSN e dal medico competente.
3. Relativamente al periodo di astensione obbligatoria per maternità, la scadenza dell'attività di ricerca sarà differita dell'effettiva durata dell'interruzione, compatibilmente con i termini del progetto di ricerca.